



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

---

*Assunto il 27/12/2023*

*Numero Registro Dipartimento 2099*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 20260 DEL 27/12/2023**

**Oggetto:** Concessione di un'area demaniale di mq. 10.468,00 per uso “agricolo “uliveto”, sita lungo le pertinenze del corso d'acqua Fiume Bagni, foglio di mappa n° 80, part. n°310 in parte (adiacente le particelle n° 489 e 673) del Comune di Lamezia Terme. Richiedente “Mazzei Alessandro Luigino”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 665 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.”;
- il D.D.G. n. 6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- la Disposizione di Servizio prot. n. 59154 del 08/02/2023 per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento Dott. Geol. Nello Grassi;

**PREMESSO CHE** l’Ufficio Operativo di Catanzaro assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento, Dott. Nello Grassi, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con PEC acquisita in data 03/03/2022 con prot. n°105158 è stata assunta agli atti del Settore l’istanza del Sig. Mazzei Alessandro Luigino;
- la predetta istanza è tesa ad ottenere la concessione di un’area demaniale di mq. 10.468,00 per uso “agricolo “uliveto”, sita lungo le pertinenze del corso d’acqua Fiume Bagni, foglio di mappa n° 80, part. n°310 in parte (adiacente le particelle n° 489 e 673) del Comune di Lamezia Terme;
- il competente Ufficio, con nota prot. n. 283412 del 22/06/2023, ha redatto Nulla Osta idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904;
- sulla scorta di quanto sopra riportato, si è provveduto a redigere il disciplinare di concessione, trasmesso al Sig. Mazzei Alessandro Luigino con pec del 05/12/2023 per la sottoscrizione;
- Che è stata richiesta alla Prefettura di Catanzaro, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., acquisita alla predetta piattaforma con protocollo PR\_CZUTG\_Ingresso\_0060347\_20230627;
- Che dalla data della suddetta richiesta, effettuata ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i il Prefetto ai sensi dell’art 88 comma 4, rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorso il termine di cui al comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art 88 comma 4 bis previa acquisizione dell’autocertificazione;

- Che la suddetta dichiarazione del richiedente è stata acquisita in data 18/12/2023 con prot. n. 564048 del 18/12/2023 e pertanto si può procedere con il presente atto fermo restando che lo stesso resta sottoposto a condizione risolutiva espressa e conseguenziale revoca

**ATTESO CHE** il predetto disciplinare di concessione, allegato al presente atto contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto della concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904;

**CONSIDERATO CHE** con Decreto Dirigenziale n°17141 del 23/11/2023:

- è stata accertata la somma di € **1.117,55** (euro millecentodiciassette/55) quale canone 2023, versato dal Sig. Mazzei Alessandro Luigino;
- è stata accertata la somma di € **1.265,00** (euro milleduecentosessantacinque/00) quale conguaglio deposito cauzionale, versato dal Sig. Mazzei Alessandro Luigino;
- è stata impegnata la somma di € **1.265,00** (euro milleduecentosessantacinque/00 per restituzione del conguaglio deposito cauzionale, in favore del Sig. Mazzei Alessandro Luigino;

**DATO ATTO CHE:**

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**VISTI:**

- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI RILASCIARE**, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Mazzei Alessandro Luigino, la concessione di un'area demaniale di mq. 10.468,00 per uso "agricolo "uliveto", sita lungo le pertinenze del corso d'acqua Fiume Bagni, foglio di mappa n° 80, part. n°310 in parte (adiacente le particelle n° 489 e 673) del Comune di Lamezia Terme;

**DI SUBORDINARE** il rilascio della concessione al rispetto delle condizioni/prescrizioni/obblighi contenute nel disciplinare di concessione, allegato al presente atto, contenente i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto della concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904.;

**DI STABILIRE CHE**, successivamente all'emissione del presente provvedimento, il disciplinare sarà trasmesso al competente Ufficio Regionale per la repertoriazione e successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

**DI DARE ATTO** che con Decreto Dirigenziale n°17141 del 23/11/2023:

- è stata accertata la somma di **€ 1.117,55** (euro millecentodiciassette/55) quale canone 2023, versato dal Sig. Mazzei Alessandro Luigino;
- è stata accertata la somma di **€ 1.265,00** (euro milleduecentosessantacinque/00) quale conguaglio deposito cauzionale, versato dal Sig. Mazzei Alessandro Luigino;
- è stata impegnata la somma di **€ 1.265,00** (euro milleduecentosessantacinque/00 per restituzione del conguaglio deposito cauzionale, in favore del Sig. Mazzei Alessandro Luigino;

**DI NOTIFICARE** il presente atto al Sig. Mazzei Alessandro Luigino ed al Comune di Lamezia Terme (CZ);

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni**

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Nello Grassi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO COSTANTINO**  
(con firma digitale)



## Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore Gestione Demanio Idrico

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione ad uso agricolo "uliveto" di un'area demaniale di mq 10.468,00, a favore della Ditta Mazzei Alessandro Luigino, distinta al foglio di mappa n°80, part. n°310 in parte, adiacente le particelle n° 489 e 673, comune di Lamezia Terme, nelle pertinenze del corpo d'acqua Fiume Bagni.

Ditta: Mazzei Alessandro Luigino.

La Regione Calabria con sede legale in loc. Germaneto C.F./P.I. 02205340793, rappresentata dall'Ing. Francesco Costantino, in qualità di Dirigente Settore Gestione Demanio Idrico del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, di seguito denominato Concedente e il Sig. Mazzei Alessandro Luigino,

di seguito

denominato Concessionario, disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la "Concessione di un'area demaniale" richiesta dal Concessionario con istanza acquisita al protocollo al n. 105158 del 03/03/2022.

### Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato lungo le pertinenze del corso d'acqua Fiume Bagni in agro del Comune di Lamezia Terme ubicata nella



Part. n°310 in parte, adiacente le particelle n° 489 e 673 del foglio di mappa n° 80 per una superficie totale di mq 10.468,00 per uso "agricolo "uliveto", come meglio descritta negli elaborati progettuali allegati alla richiesta.

### **Art. 2 – Obblighi generali e specifici**

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella individuata all'articolo 1. Sarà cura del Concessionario, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative.

Il Concessionario si obbliga a:

- effettuare il relativo esercizio delle attività conformemente alla documentazione tecnico/amministrativa presentata;
- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre, l'accesso al personale dei medesimi Enti di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di



pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che l'Amministrazione concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Il Concessionario rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e



responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata, anche per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale, soprattutto in presenza di Area di Attenzione e/o rischio alluvionale per come classificate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvionale vigente, ed anche in difetto dell'allertamento meteo, come meglio di seguito precisato, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario, inoltre:

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, a giudizio insindacabile degli Enti competenti oltre che dall'Amministrazione concedente, tutte quelle variazioni e modifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi, che si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse o circostanza che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

- dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle



previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta; il Concessionario si obbliga pertanto, per l'intero arco temporale della concessione, ad effettuare il costante monitoraggio di tali condizioni, provvedendo a consultare le previsioni meteorologiche, anche attraverso i siti web dedicati, nonché a confrontarsi con le strutture competenti in materia di Protezione Civile, in particolare del Comune in cui la concessione ricade, che, ai sensi delle normative vigenti, rappresenta la prima Autorità di Protezione Civile. Il Concessionario è il solo ed unico responsabile della sicurezza di quanti, a vario titolo, accedono all'area oggetto della concessione e pertanto ne garantisce un costante ed adeguato presidio, provvedendo a sospendere tempestivamente le attività, ad evacuare l'area e ad interdirne gli accessi qualora al Concessionario pervengano indicazioni in tal senso da parte dei soggetti facenti parte del sistema di Protezione Civile. Il Concessionario, in dipendenza di quanto sopra, non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'Amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allertamento o di tutela del superiore interesse pubblico.

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo dell'area e di eventuali opere e dovrà astenersi da qualunque uso non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria



cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione concedente, a salvaguardia dell'interesse pubblico dell'area concessa.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere presenti, deve eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi necessari a garantire il buon regime delle acque. Il Concessionario, pertanto, assume l'onere di tutte le spese dipendenti dalla Concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 8.

Il Concessionario, inoltre, deve rispettare condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, dal Nulla Osta Idraulico prot. n°283412 del 22/06/2023 e di seguito riportate:

- il concessionario, ponendosi sempre in condizioni di sicurezza, ha l'obbligo di monitorare il livello idrico e le condizioni del corso d'acqua nel tratto adiacente e a monte all'area in concessione. Qualora le stesse possano determinare o lasciar prevedere un incremento del livello dei tiranti idrici tali da creare una situazione di pericolo, o sono in atto comunque precipitazioni, sono vietate, per ragioni di sicurezza, la sosta e/o qualsivoglia attività nell'area oggetto di concessione fino al termine dell'evento, considerati anche i prevedibili problemi legati al ruscellamento laterale;
- il concessionario dovrà valutare anche le condizioni di consistenza e stabilità della sponda e le condizioni di muro spondale e del terreno da coltivare, e laddove ci sia un evidente pericolo che possa condizionare la



stabilità dell'area, è fatto divieto di utilizzarla con mezzi meccanici, avvertendo il Comune per i provvedimenti di competenza;

- i mezzi meccanici potranno essere utilizzati solo se la consistenza del terreno non intacca minimamente le condizioni di sicurezza, essendo possibili ribaltamenti, cedimenti o sprofondamenti, soprattutto per la cedevolezza del terreno dopo eventi piovosi;

- l'Amministrazione regionale resta sollevata ed indennata eventuali danni legati al mancato rispetto delle condizioni di sicurezza indicate e/o di quelle dovute all'uso non in sicurezza di mezzi e attrezzature;

- l'utilizzo dell'area in quanto pertinenza demaniale, è consentito, dopo il rilascio della concessione, solo per la messa in atto di lavorazioni di corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che provochi modifica della morfologia del territorio, ruscellamento od erosione che potrebbero comportare modifica delle condizioni del territorio, pregiudicando un successivo utilizzo per fini idraulici dell'area;

- è fatto obbligo assoluto di continua pulizia dell'area, in modo che la stessa sia sempre libera da cespugli ramaglie e ogni cosa possa costituire impedimento al ruscellamento normale od in concomitanza di eventi meteorici;

- qualora per motivi di sicurezza o di possibili interventi è necessario rimuovere le alberature sul terreno in concessione, la ditta è tenuta ad eseguire a proprie spese le operazioni richieste lasciando libera l'area se necessario, senza richiedere nessun indennizzo;



- il concessionario assume giuridicamente tutte le responsabilità nei riguardi del Demanio per eventuali danni di qualsiasi natura e consistenza, causati a terzi durante l'esercizio della concessione;
- nell'esercizio della concessione dovranno essere rispettate le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica;
- il concessionario non potrà avanzare pretese di sorta per eventuali danni che potessero derivare da alluvioni, fenomeni meteorici o altre calamità;
- questo ufficio non risponderà per problemi geologici ed idrogeologici dell'area, pertanto nessuna pretesa di risarcimento potrà essere avanzata qualora si verificano cedimenti o comunque problemi di stabilità, che debbono comunque essere segnalati al Comune per le misure di sicurezza ed a questo ufficio per le variazioni concessorie che si rendessero necessarie;
- il terreno dovrà essere mantenuto, costantemente, pulito e libero da rifiuti di qualsiasi genere;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento con semplice preavviso, per motivi di ordine prettamente idraulico, per eseguire interventi sull'alveo fluviale o per utilizzare per fini idraulici le aree oggetto di concessione, e potrà altresì essere revocata per eventuali modificazioni dello stato dei luoghi non autorizzate. Al verificarsi di queste circostanze il concessionario non può reclamare alcun indennizzo;
- il concessionario dovrà richiedere, eventuali altri pareri o nulla - osta presso altri Enti e Uffici aventi causa con le problematiche relative ai lavori previsti;



- il parere idraulico non esonera il concessionario dagli obblighi previsti dalla legge in materia ambientale;

- tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private, in dipendenza della concessione saranno a carico del concessionario, ritenendosi il parere idraulico e la concessione, resi con l'esplicita intesa che questo Settore sarà sollevato da qualsiasi danno o molestia possa pervenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi nei loro diritti.

### **Art. 3 - Diritti dei terzi**

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

### **Art. 4 – Durata**

La concessione viene rilasciata a titolo temporaneo con durata di anni 6 (sei) successivi e continui a decorrere dalla data del Decreto di Concessione, salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca,

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro 120 giorni dalla data di scadenza, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni.

### **Art. 5 - Canone di concessione e cauzione a garanzia**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo di € 1.117,55 (millecentodiciassette/55).

Il canone di concessione dovrà essere soggetto annualmente ad



aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative o a determinazioni regionali.

Tale canone, in ogni caso, allo stato attuale si aggiorna automaticamente ed è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

Il canone, in ogni caso, alla scadenza della concessione è soggetto a conguaglio in base ai predetti aggiornamenti.

Il canone è dovuto per tutto l'anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, senza necessità di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione concedente, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n.1434.

Il canone complessivo per l'anno 2023 è pari a € 1.117,55 (euro millecentodiciassette/55) ed è stato completamente versato tramite piattaforma MyPay Calabria.

La cauzione, pari a € 2.235,10, (Euro Duemiladuecentotrentacinque/10) corrispondente a due annualità del canone di concessione è stata prestata mediante versamento sul portale MyPay Calabria, quale deposito cauzionale infruttifero, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione, in parte (€ 1.265,00) dalla Regione Calabria ed in parte (€ 971,10) (Euro Novecentosettantuno/10) dall'Amministrazione Provinciale di



Catanzaro, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione, ove null'altro osti.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, incamera il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 c.c., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re). Il mancato rispetto del pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

Il mancato pagamento del canone, per almeno un'annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

#### **Art. 6 - Subentro, revoca e decadenza**

L'art. 20 del T.U. 1775/1933 stabilisce che le concessioni non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare, anche affinché l'Amministrazione concedente verifichi i requisiti di legge del Concessionario subentrante, nonché richieda ed eventualmente fornisca informazioni ad altri Enti ed Organismi comunque deputati ad altre forme di controllo previste dalla legge.

Il concessionario s'impegna a comunicare all'Amministrazione concedente,



entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

La concessione potrà, con provvedimento motivato, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa, modificata, rinegoziata e/o adeguata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica - anche laddove misure di salvaguardia connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato - o qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite con il Nulla Osta Idraulico, e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

E' fatto divieto, pena l'immediata decadenza della concessione, di:

- cedere o subaffittare il bene in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;
- variare lo scopo di utilizzo del bene dato in concessione.

Provocano, altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- modifiche del bene non autorizzate preventivamente;
- la costruzione di opere amovibili o stabili non autorizzate;
- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;



- la violazione delle vigenti disposizione di leggi e di regolamenti o l'inosservanza delle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite dal presente Disciplinare, ivi inclusa l'inosservanza di obblighi, prescrizioni e condizioni del Nulla Osta ai fini idraulici, rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento. Il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente. Nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

#### **Art. 7 – Scadenza della concessione**

Alla scadenza per decorrenza del termine, il presente atto si intenderà cessato e potrà essere rinnovato previa presentazione all'Amministrazione concedente, almeno 120 giorni prima della scadenza, di apposita domanda nelle modalità previste dalla normativa vigente. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto, o di ritenere, senza compensi od indennizzi di sorta, le opere costruite, o di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi.

#### **Art. 8 – Registrazione fiscale e spese a carico del Concessionario**

Il presente Disciplinare sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del medesimo Disciplinare. Inoltre saranno a carico del Concessionario le spese per la pubblicazione sul BUR Calabria, Albo



pretorio Comunale ed eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

#### **Art. 9 - Richiamo alle disposizioni di legge**

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti di terzi ed è assoggettata alle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa in materia di polizia idraulica e di bonifica, di ambiente, di igiene e di sicurezza pubblica, di edilizia e di urbanistica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

#### **Art. 10 - Efficacia**

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce presupposto per il rilascio del Decreto di Concessione; gli effetti della concessione decorrono dalla data di emissione del Decreto di Concessione.

#### **Art. 11 – Controversie**

Per quanto non contemplato dal Disciplinare e per ogni controversia dovesse intervenire si indica quale Foro competente quello di Catanzaro.

#### **Art. 12 - Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti dal presente Disciplinare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli



articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Letto, approvato, si sottoscrive.

IL CONCESSIONARIO

Mazzei Alessandro Luigino

**Per la Regione Calabria**

Il Dirigente

Ing. Francesco Costantino

